



CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **Numero 4 del 29/04/2016**

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -
MODIFICA.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Cosimo MICCOLI	Si		10	Ferdinando STEFANIZZI	Si	
2	Anna Rita TAURINO	Si		11	Carlo MERCHICH	Si	
3	Antonio SAQUELLA	Si		12	Michele CATALDI	Si	
4	Maurizio PEZZUTO	Si		13	Giovanni MARRA	Si	
5	Anna Elisa SABATO	Si		14	Mimina MANIGLIO	Si	
6	Umberto CARROZZO		Si	15	Tonia MAZZOTTA	Si	
7	Mino SOLAZZO	Si		16	Maria Giovanna GUIDO	Si	
8	Marco CALANDRA	Si		17	Alessandro PEZZUTO		Si
9	Delia MIGLIETTA	Si					

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Giuliana GRASSO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 23/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Pietro ROSAFIO

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Antonio Saquella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- che con decreto del 01/03/2016 il Ministro dell'Interno ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.05.2014, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 07.07.2014, n. 52 del 22.09.2014 e n. 30 del 30.07.2015 è stato modificato il regolamento di disciplina della I.U.C.;

Considerato

- che la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015) ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI, prevedendo in particolare:
 - eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e previsione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per tali unità immobiliari, ad esclusione di quelli ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - esenzione per i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
 - eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e sulla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1,

A8 e A9);

- che è opportuno prevedere la possibilità di concedere, su richiesta del contribuente, dilazioni di pagamento sugli avvisi di accertamento di ciascuno dei tributi che compongono la I.U.C.;
- che occorre precisare, con riferimento alla TARI, le modalità di documentazione del requisito dell'invalidità psico-fisica pari al 100% di cui all'art. 25, comma 3, prevedendo che possa essere attestato anche da provvedimento giudiziario (sentenza);
- che occorre precisare e disciplinare le riduzioni da attribuire ai contribuenti che effettuano il compostaggio domestico, prevedendo per tali soggetti una riduzione del 20% della quota variabile della TARI;
- che è opportuno riconoscere delle riduzioni sulla TARI alle Onlus, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale e culturale, nella misura del 40% della quota fissa e variabile;

Ritenuto pertanto di apportare le suddette modifiche al regolamento IUC;

Tenuto conto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto degli emendamenti proposti ed approvati;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed il parere favorevole del Revisore Unico;

Con voti: favorevoli 9 (Miccoli, Calandra, Miglietta, Stefanizzi, Sabato, Guido, Pezzuto Maurizio, Solazzo e Cataldi) astenuti 3 (Maniglio, Marra e Mazzotta), espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il vigente regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), al fine di:

- eliminare la possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e prevedere la riduzione del 50% della base imponibile IMU per tali unità immobiliari, ad esclusione di quelli ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esentare dall'IMU i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
- eliminare della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e sulla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

- prevedere la possibilità di concedere, su richiesta del contribuente, dilazioni di pagamento sugli avvisi di accertamento di ciascuno dei tributi che compongono la I.U.C.;
- precisare, con riferimento alla TARI, le modalità di documentazione del requisito dell'invalidità psico-fisica pari al 100% di cui all'art. 25, comma 3, prevedendo che possa essere attestato anche da provvedimento giudiziario (sentenza)
- precisare e disciplinare le riduzioni da attribuire ai contribuenti che effettuano il compostaggio domestico, prevedendo per tali soggetti una riduzione del 20% della quota variabile della TARI;
- prevedere delle riduzioni sulla TARI per le Onlus, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale e culturale nella misura del 40% della quota fissa e variabile;

2. **Approvare** le seguenti modifiche agli articoli del vigente regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC):

- **art. 5, comma 7 – abrogato**

~~“7. E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione è concessa a condizione che il comodato d’uso sia registrato e che il comodatario risulti anagraficamente residente nell’immobile ovvero che, per il primo anno di applicazione, la residenza sia comprovata al 31.12.2013. Inoltre, l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.”~~

- **art.8, comma 5**

“5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L’agevolazione si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della prescritta dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile da parte del Comune;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. n. 208/2015.

- art.11

Esenzione ~~Riduzione~~ dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli

*"1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, **non sono soggetti all'imposta municipale unica.** ~~limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:~~*

a) ~~del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;~~

b) ~~del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;~~

e) ~~del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.~~"

- art. 25, comma 5

*"5. Nell'ipotesi di nuclei familiari in cui siano presenti persone con un grado di invalidità ~~psico-fisica~~ pari al 100%, certificata da competente commissione medica **ovvero attestata da provvedimento giudiziario (sentenza)**, la tariffa è ridotta del 15%. La riduzione è raddoppiata nel caso di unico occupante."*

- art. 25, comma 8

"8. E' riconosciuta una riduzione nella misura del 40% sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa TARI alle seguenti organizzazioni:

- ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, e cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- ONLUS (diverse da quelle di cui sopra) – riconosciute ai sensi della Legge 460/97, ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla Legge 125/2014, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato

destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- *Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”*

- art. 26

Riduzione della tassa sui rifiuti per compostaggio domestico ~~la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche~~

~~“1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.~~

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 della L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione pari al 20% della quota variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati ~~dall'apposito regolamento comunale~~. fissati con provvedimento del Responsabile del Settore competente, nelle more dell'adozione di apposito regolamento.*
- 2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi ed avente valore dal giorno successivo all'accettazione dell'istanza.*
- 3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio gestione rifiuti o tributi.*
- 4. Il Comune può in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi.”*

3. art. 33, comma 1

- 1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ~~ivi compresa l'abitazione principale~~, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad*

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

Art. 40 -bis

Agevolazioni IMU e TARI dirette a favorire i nuovi insediamenti produttivi ed il rilancio occupazionale

I soggetti che, a far data dal 01.01.2016, avviano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo, ovvero trasferiscono o istituiscono altra sede operativa nel territorio del Comune di Squinzano, sono assoggettati:

> ad una aliquota agevolata in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti sotto indicati

> ad una riduzione nella misura del 50% della tariffa TARI applicabile agli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti che presentano i requisiti per fruire dell'agevolazione.

L'agevolazione opera per i primi tre anni di attività, a condizione che:

- l'inizio di attività corrisponda alla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque alla data di attribuzione della Partita I.V.A.;*

- assumano contestualmente all'avvio di una nuova attività, al trasferimento dell'attività o all'apertura di nuova sede operativa almeno tre nuove unità lavorative, se attività d'impresa, o una unità lavorativa, se attività di lavoro autonomo, con contratto a tempo Indeterminato, fatte salve le prescrizioni in aumento di cui al successivo articolo; Sono escluse le assunzioni di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.*

L'impresa o l'attività di lavoro autonomo deve istituire la propria sede legale (nel caso di avvio) o la nuova sede operativa (nell'ipotesi di trasferimento o attivazione di altra sede) nel Comune di Squinzano (LE), nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui trattasi e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della attività.

Art. 40 ter

Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo i soggetti passivi dell'IMU e TARI che avvieranno o trasferiranno, a decorrere dal 01.01.2016, una nuova attività di impresa (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) o di lavoro autonomo sul territorio comunale.

E' equiparata all'apertura di nuova attività il trasferimento di attività da altro comune o l'apertura di una nuova unità locale operativa, a tardata dal 01.01.2016, a condizione che tali ipotesi comportino un incremento occupazionale.

Sono oggetto delle sopradette agevolazioni le unità immobiliari nelle quali gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa o l'attività di lavoro autonomo classificate nelle seguenti categorie catastali per ciascuna delle quali è altresì riportato il numero minimo di unità da assumere per soddisfare il requisito di incremento dell'occupazione:

> A/10 Uffici e studi privati - min. 01 unità.

> C/1 Negozi e botteghe- min. 01 unità.

> C/3 Laboratori per arti e mestieri - min. 01 unità.

> CIA Fabbricati e locali per esercizi sportivi - min. 03 unità.

> C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative - min. 05 unità per periodi di apertura estiva.

> C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse- min., 03 unità.

> D/1 Opifici - min. 03 unità.

- > D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)- min. 03 unità.
- > D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili - min. 03 unità.
- > DIA Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - min. 03 unità.
- > D/5 Istituto di credito,cambio e assicurazione (con fine di lucro) - min. 05 unità.
- > D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - min. 03 unità
- > D17 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. - min. 05 unità
- > D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. - min. 05 unità
- > D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali), min. 03 unità.

Sono ricomprese le attività commerciali al di sopra di 600 mq che operano nella grande distribuzione a condizione che le nuove assunzioni a TI o equiparate risultino pari o superiori a n. 10.

Le agevolazioni di cui sopra saranno applicate altresì alle seguenti categorie di contribuenti,:

- per i soggetti che avviano una nuova attività nelle zone periferiche (per zone periferiche si intendono tutte le zone ricadenti al di fuori della "zona centro" così come identificata dallo strumento urbanistico);

- per le nuove attività di impresa che intendono rinunciare alla installazione di slot-machine o attrezzature similari, che possono creare dipendenza, all'interno dei loro esercizi commerciali prevedendo per l'aliquota IMU un'ulteriore riduzione.

Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti oppure comportare un incremento occupazionale nei casi in cui l'attività si trasferisca nel Comune di Squinzano in prosecuzione di avviamento avvenuto in altra sede da parte del medesimo soggetto o da soggetto differente.

Le agevolazioni sono limitate alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.

Per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni i beneficiari non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il soggetto che intende usufruire delle suindicate agevolazioni deve presentare annualmente domanda al Comune di Squinzano, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'approvazione del presente regolamento ovvero dall'avvio dell'attività o dal trasferimento della medesima utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, per fruire di tali agevolazioni

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia di tali agevolazioni, le quali decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti, a decorrere dall'anno di imposta in cui si verifica l'evento.

I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni in parola sono, comunque, tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU, TASI, TARI.

Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

art. 47-bis

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

“1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore a € 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi e comunque prevedendo rate mensili non inferiori ad € 50,00 .

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. Il provvedimento di rateizzazione è emanato o negato con atto motivato del competente Responsabile.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.”

6. Il contribuente presenterà autodichiarazione sulla propria situazione di obiettiva difficoltà, enucleando le cause che l'hanno determinata.

3. **Stabilire** che il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016.

4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii..

5. **Allegare** al presente provvedimento il regolamento IUC adeguato con le modifiche approvate. **6.**

6. Dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 10 (Miccoli, Calandra, Miglietta, Stefanizzi, Sabato, Guido, Pezzuto Maurizio, Solazzo, Merchich e Cataldi) astenuti 3 (Maniglio, Marra e Mazzotta), espressi in forma palese, immediatamente eseguibile.

Si dà atto che, nel corso della discussione della presente deliberazione, si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Antonio Saquella e Annarita Taurino.

Si allega resoconto stenotipistico.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Elisa SABATO

Segretario Generale
Dott.ssa Giuliana GRASSO

Si CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Squinzano (sito istituzionale: www.comune.squinzano.le.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale del Comune per rimanervi gg. consecutivi; successivamente rimarrà reperibile nella sezione Storico ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Squinzano, li .

N. Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuliana GRASSO